



Comune di Monrupino - Občina Repentabor

Provincia di Trieste - Pokrajina Trst

P. IVA 00292720323 - C.F. 81000450312

COL 37

34016 MONRUPINO-REPENTABOR (TS)

PEC: comune.monrupino@certgov.fvg.it

Allegato 1 alla deliberazione giuntale n
Priloga št.1 k sklepu občinskega odbora št. z dne

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

TRILETNI NAČRT ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN ZA TRANSPARENTNOST 2022-2024



PARTE PRIMA: PREMESSE

Articolo 1 OGGETTO DEL PIANO

1. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito Piano anticorruzione) dà attuazione alle disposizioni di cui alla citata legge n. 190/2012 e costituisce un atto organizzativo fondamentale attraverso il quale il Comune di Trieste prevede, sulla base di una programmazione triennale, azioni e interventi efficaci nel contrasto dei fenomeni corruttivi, la cui violazione da parte dei dipendenti è fonte di responsabilità disciplinare.
2. Nel linguaggio giuridico italiano, il termine “corruzione” è stato finora un termine essenzialmente penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un’accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo.
3. A tal proposito risulta fondamentale introdurre strumenti di mappatura di analisi del rischio di illegalità e approntare interventi conseguenti sul piano della maggiore trasparenza e comunicazione, atti a consentire il controllo sociale e la prevenzione.
4. Il Comune di Monrupino–Repentabor, con il presente Piano, intende contrastare il fenomeno corruttivo, attraverso l’implementazione di un adeguato sistema di prevenzione. In tale contesto, l’implementazione di efficaci percorsi da parte delle amministrazioni rappresenta un elemento fondamentale, anche in considerazione del fatto che la politica di contrasto alla corruzione costituisce una priorità assoluta del Governo Nazionale, spinto dalle pressioni derivanti dal contesto internazionale.
5. Il piano realizza tale finalità attraverso:
 - a) l’individuazione delle attività dell’ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, a partire dalle attività che la legge n. 190 già considera come tali (quelle previste dal comma 16 (a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale);
 - b) il coinvolgimento, ai fini di cui al punto precedente, dei responsabili di posizione organizzativa e di tutto il personale delle amministrazioni addetto alle aree a più elevato rischio nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l’implementazione del Piano.
 - c) il monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
 - d) la rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto,



particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) già adottate, ovvero l'indicazione delle misure che il Piano prevede di adottare o direttamente adotta;

- e) l'individuazione delle misure di carattere generale che l'amministrazione ha adottato o intende adottare per prevenire il rischio di corruzione, quali:
- a. l'introduzione di adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
 - b. l'adozione, ove possibile, di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture. Al riguardo, il P.N.A. dovrà contenere indirizzi alle amministrazioni per evitare che possano consolidarsi delle rischiose posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di certe attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti;
 - c. l'attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
 - d. l'adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 della legge n. 190, nonché delle prescrizioni contenute nel Piano Triennale;
 - e. l'adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale;
 - f. l'adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico (nuovo comma 16-ter dell'articolo 53 del d. lgs. n. 165 del 2001);
 - g. l'adozione di misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190;
 - h. l'adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal T.U. trasparenza «Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni», ivi comprese l'adozione del Piano della Trasparenza (sezione dedicata dello stesso Piano triennale anticorruzione), l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione, del sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico;
 - i. l'adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai responsabili di posizione organizzativa e/o dei dipendenti competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.
 - j. l'individuazione di forme di integrazione e di coordinamento con il Piano triennale della performance;
 - k. la previsione di forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale Prevenzione sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica.

6. Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:



- a) segretario e dipendenti comunali;
- b) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della L. 241/90.

7. Alla formazione del presente piano hanno collaborato attraverso modalità di coinvolgimento (incontri informativi e formativi) i Responsabili di Servizio, individuati anche quali Referenti.

Articolo 2

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE–COMPITI

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in seguito solo Responsabile) nel Comune di Monrupino – Repentabor è il Segretario Generale dell'Ente pro-tempore.

2. Il Responsabile, a cui viene assicurata la dovuta autonomia di valutazione, esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano in via esclusiva; in particolare:

- a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della sua approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art. 3;
- b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- c) verifica, d'intesa con i Responsabili di posizione organizzativa e con il Sindaco, l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi di cui al successivo art. 7, rispettivamente, negli Uffici e nei Servizi preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione.

3. Il Responsabile si avvale di una struttura di supporto (Ufficio controlli interni e anticorruzione) composta da 1 a 2 unità afferenti al Servizio Segreteria, Affari Generali, Servizi Demografici e al Servizio Economico-Finanziario, con funzioni di supporto, alle quali può attribuire responsabilità procedurali, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., appositamente costituita con proprio provvedimento.

4. L'individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità.

5. I referenti coincidono, di norma, con i Responsabili delle macro-strutture organizzative in cui è articolato l'Ente.

Articolo 3



PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

1. Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Responsabile di Servizio trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta.
3. La Giunta Comunale approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.
4. Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente".
5. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, per ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta.
6. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.
7. Si prevede l'implementazione della formazione dei dipendenti quale misura di fondamentale importanza.



PARTE SECONDA MISURE DI PREVENZIONE

Articolo 4 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

1. Costituiscono attività a maggior rischio di corruzione quelle che implicano:
 - a) Le concessioni e l'erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati;
 - b) Le attività oggetto di autorizzazione e concessione;
 - c) Le attività sanzionatorie (sanzioni amministrative);
 - d) Le procedure di scelta contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti;
 - e) Il conferimento di incarichi e consulenze;
 - f) I concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale;

2. Per ciascuna di tali attività indicate al 1° comma, il Piano prevede nelle schede allegate, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Responsabili di Servizio:
 - a) l'individuazione delle aree a rischio;
 - b) l'individuazione dei macroprocessi e dei procedimenti da monitorare;
 - c) la mappatura dei rischi;
 - d) l'individuazione delle specifiche misure organizzative di prevenzione.

Articolo 5 MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I SETTORI A RISCHIO

Si individuano, in via generale, per il triennio 2020-2022, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui al precedente articolo:

a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni:

1. Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, tutti i procedimenti concernenti le attività ad alto rischio di corruzione devono essere conclusi con provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni etc), salvo i casi in cui sia prevista la deliberazione di G.M. o di C.C.

2. I provvedimenti conclusivi:
 - devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale.
 - devono essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza, specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento.
 - devono essere redatti con stile il più possibile semplice e diretto per consentire a chiunque di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.



- di norma il soggetto istruttore della pratica (Responsabile del procedimento) deve essere distinto dal titolare del potere di adozione dell'atto finale.

3. Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio, ogni Responsabile di Servizio competente, entro 60 giorni dalla approvazione del Piano, dovrà avviare "la standardizzazione dei processi interni" mediante la redazione di una check-list (lista delle operazioni) contenente per ciascuna fase procedimentale:

- il responsabile del procedimento;
- i presupposti e le modalità di avvio del procedimento;
- i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) da applicare;
- le singole fasi del procedimento con specificazione dei tempi
- i tempi di conclusione del procedimento;
- la forma del provvedimento conclusivo;
- la modulistica da adottare;
- i documenti richiesti al cittadino/utente/impresa
- ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo.

4. L'ordine di trattazione dei procedimenti, ad istanza di parte, è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti. Per i procedimenti d'ufficio si segue l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, regolamenti, atti deliberativi, programmi, circolari, direttive, etc.

5. Astensione dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e del provvedimento finale da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile di Servizio che si trovino in situazioni nelle quali vi sia conflitto d'interessi anche potenziale.

b) Meccanismi di controllo delle decisioni:

1. Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'Amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti sono pubblicati all'Albo Pretorio on line, raccolti nelle specifiche sezioni del sito web dell'Ente, in attuazione al D.Lgs. n.33/2013 ss. mm. ii., e resi disponibili per chiunque a tempo indeterminato, salve le cautele necessarie per la tutela dei dati personali.

2. In una logica di integrazione ed organicità degli strumenti organizzativi, ai fini dei meccanismi di controllo delle decisioni, si assumono parte integrante del presente documento il Regolamento in materia di controlli interni adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 dd. 19.02.2013, in applicazione dell'art.3 del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

c) Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano.

1. I Responsabili di Servizio comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro 30 giorni dalla approvazione del presente documento, i nominativi dei dipendenti assegnati al proprio Servizio cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quelle ad alto rischio di



corruzione. Tale comunicazione è effettuata anche ai fini dell'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione.

2. Definita la procedura di standardizzazione dei processi interni per le attività a rischio di corruzione, i Responsabili di Servizio informano i dipendenti assegnati a tali attività nell'ambito della struttura di competenza ed impartiscono loro le relative istruzioni operative al fine di assicurare il monitoraggio ed il feedback costante sulle attività.

3. Ogni Responsabile di Servizio dovrà produrre su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione uno specifico report sulle attività a rischio di corruzione nel quale saranno evidenziati:

- eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dell'iter dei procedimenti;
- eventuali fallacità nel rispetto dei tempi procedurali;
- le azioni correttive intraprese e/o proposte;
- le verifiche effettuate circa la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi ai sensi del successivo art.7;

d) Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

1. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti è uno degli indicatori più importanti di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oggetto di verifica anche in sede di controllo di gestione e controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi del Regolamento dei controlli interni. Con specifico riferimento al rischio di corruzione, il rispetto dei termini procedurali è un importante indicatore di correttezza dell'agire del pubblico ufficiale. Di contro, il ritardo nella conclusione del procedimento costituisce sicuramente un'anomalia.

2. Tale anomalia deve poter essere in ogni momento rilevata dal Responsabile di Settore in modo da:

- riconoscere i motivi che l'hanno determinata;
- intervenire prontamente con adeguate misure correttive.

3. A tal fine, il dipendente assegnato alle attività previste nel presente Piano, deve informare tempestivamente il Responsabile di Servizio dell'impossibilità di rispettare i tempi del procedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni di fatto e di diritto che giustificano il ritardo.

4. Il Responsabile di Servizio interviene tempestivamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate e, qualora le misure correttive non rientrino nella sua competenza normativa ed esclusiva, dovrà informare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione, proponendogli le azioni correttive da adottare.

e) Individuazione di specifici obblighi di trasparenza.



Nella sezione trasparenza sono individuati gli obblighi previsti dalla normativa, come modificata dal D.Lgs. 97/2016.

f) Archiviazione informatica

Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui al precedente art. 4, devono essere archiviati in modalità informatica secondo le specifiche tecniche indicate dalla Civity.

g) Ulteriori misure: Acquisto beni e servizi sotto soglia.

I costi di acquisizione di beni e servizi costituiscono uno dei profili nevralgici della spesa pubblica. Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a ricorrere agli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali per gli acquisti di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

Atteso che sia le procedure in amministrazione diretta che quelle esperite mediante cottimo fiduciario per l'approvvigionamento di lavori servizi forniture di sotto dei 139.000,00 (art. 1 comma 2 lett. a DL 76/2020) non richiedono l'espletamento di alcuna gara, la possibilità di ricorrere a procedure autonome al di fuori di tali mercati è pertanto limitata alle ipotesi in cui i beni o servizi necessari all'amministrazione non siano disponibili presso il mercato elettronico o quelli ivi reperibili si rivelino inadeguati rispetto alle esigenze dell'ente. A tal fine, però, non basta una generica affermazione di "esito negativo della ricerca". Per evitare indebite elusioni dell'obbligo di ricorrere al mercato elettronico, infatti, la Corte richiede una dimostrazione della effettiva impossibilità di approvvigionarsi presso il mercato elettronico, e circonda di apposite garanzie l'iter procedurale prescritto per il perfezionamento degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l'ente, da un lato, dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, e successivamente dovrà dimostrare di averne accertato l'effettiva indisponibilità sui mercati elettronici e, ove necessario, dovrà adeguatamente motivare in ordine alla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici.

In difetto di siffatta rigorosa verifica l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, da parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MePa, inficerà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 comportando le connesse responsabilità.

Si ricorda che per importi inferiori a tale soglia, "è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento", così come avviene normalmente per l'ipotesi dell'amministrazione diretta.

Atteso che sia le procedure in amministrazione diretta che quelle esperite mediante cottimo fiduciario per l'approvvigionamento di lavori servizi forniture di sotto dei 139.000,00 (art. 1 comma 2 lett. a DL 76/2020) non richiedono l'espletamento di alcuna gara, in relazione a tali forme di



approvvigionamento non trova applicazione l'obbligo del ricorso alla centrale di committenza, prescindendo l'obbligo di richiedere più offerte o preventivi, salva la verifica di congruità dei prezzi, art. 336 D.P.R. 207/2010.

Articolo 6

PROCEDURE PER LA SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, compatibilmente con i tempi di attivazione dei percorsi formativi da parte dei soggetti istituzionalmente preposti alla formazione del personale degli Enti Locali e fatta salva ogni specifica indicazione che in merito perverrà sulla base delle intese ex art.1 comma 60 della L.n.190/2012, definisce apposito programma annuale di informazione e formazione sulle materie di cui al presente documento ed, in generale, sui temi dell'etica e della legalità.

2. Il programma di formazione coinvolgerà:

-Il Responsabile della prevenzione della corruzione;

-I Responsabili di Servizio;

-Il personale destinato ad operare nei Settori a rischio individuato sulla base della comunicazione che i Responsabili di Servizio effettueranno ai sensi dell'art. 5, lett. c.

3. Ai fini della corretta rilevazione del fabbisogno formativo da soddisfare con il programma, i Responsabili di Servizio saranno invitati a formulare specifiche proposte formative contenenti:

-le materie oggetto di formazione;

-il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;

-le metodologie formative, specificando gli aspetti da approfondire;

-le priorità.

4. Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione di cui al presente documento. Saranno previste iniziative interne di informazione e di feedback gestionale sull'andamento delle attività di cui al presente documento, anche direttamente curate dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

5. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria.

6. Il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli uffici.

Articolo 7

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

1. In relazione alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Amministrazione Locale:



-i Responsabili di Servizio, previa verifica della possibilità di individuare figure professionali fungibili, favoriscono la rotazione dei dipendenti assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione e riferiscono in merito al Responsabile della prevenzione della corruzione.

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica, di concerto con il Sindaco, entro la scadenza degli incarichi di posizione organizzativa, la possibilità di attuare la rotazione nell'ambito di detti incarichi con riferimento ai Servizio nei quali è più elevato il rischio di corruzione, compatibilmente con la specifica professionalità richiesta per i medesimi, assicurandone, comunque, la continuità dell'azione amministrativa.

Articolo 8

MISURE DI PREVENZIONE NEI RAPPORTI CON I CITTADINI E LE IMPRESE

1. Costituiscono misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione le seguenti procedure da seguire nei rapporti con i cittadini e le imprese:

- a) La comunicazione di avvio del procedimento: il Comune comunica al cittadino, imprenditore, utente, che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto, il nominativo del Responsabile del Procedimento, l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e dello stato del procedimento, il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, l'email ed il sito internet del Comune.
- b) Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un provvedimento nelle materie ad alto rischio corruzione si devono impegnare, rilasciando formale dichiarazione, a:
 - non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento amministrativo richiesto o al fine di provocare violazione della legge o lo sviamento dell'attività amministrativa dalle finalità fissate dalla legge;
 - denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
 - comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
 - indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli imprenditori e i Responsabili di Servizio e dipendenti dell'Amministrazione.

Articolo 9

MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE

1. Ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:



- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare –non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

3. Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Responsabili di Servizio formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Generale ed al Sindaco.

4. Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente (Whistleblower) che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni.

5. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

6. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi di collaborazione e consulenza:



- a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
- b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
- c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

7. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013. In particolare, si farà applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Monrupino-Repentabor, il cui iter di formazione è stato già avviato ed è in corso di perfezionamento.

8. Alla stregua dell'art. 4, comma 5, del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", confermato nel Codice di Comportamento del Comune di Monrupino-Repentabor, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore € 50, anche sotto forma di sconto. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto. I regali e le altre utilità, comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, sono immediatamente restituiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti. Al di fuori dei limiti previsti dalla presente disposizione, per i regali e le altre utilità comunque ricevuti, destinati in forma collettiva ad uffici e servizi dell'Amministrazione Comunale per le finalità qui in contesto, il valore economico si considera suddiviso pro-quota per il numero di destinatari che ne beneficiano.

Articolo 10 GESTIONE DEL RISCHIO

Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate, dirette a guidare e a tenere sotto controllo il funzionamento dell'Ente, con l'intento di scongiurare ex ante possibili situazioni che ne compromettano l'integrità.

Sono classificate come sensibili alla corruzione quelle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione:

- A) autorizzazione o concessione;
- B) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- C) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- D) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art.24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009;

Ai fini del monitoraggio di dette aree viene introdotta la loro rilevazione semestrale attraverso la compilazione di apposite schede semestrali da parte dei Responsabili dei Servizi che vengono successivamente trasmesse al RPC che provvede a predisporre una rilevazione di sintesi.



Si prevede, inoltre, di verificare annualmente le modalità di scelta dei fornitori extra MEPA e extra Consip.

Si ritengono a rischio le seguenti attività:

- a) procedimento per la formazione dei regolamenti di competenza consiliare;
- b) esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento);
- c) accettazione di donazioni di beni mobili o immobili a favore dell'ente;
- d) proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi;
- e) atti di approvazione di varianti in corso d'opera relativi ad appalti di lavori pubblici;
- f) affidamento di lavori complementari;
- g) affidamenti di incarichi professionali in materia di urbanistica e di opere pubbliche;
- h) affidamenti incarichi ad avvocati per la difesa in giudizio dell'ente;
- i) autorizzazione al subappalto di opere pubbliche;
- j) sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda;
- k) liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;
- l) applicazioni penali in esecuzione del contratto;
- m) conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza;
- n) ammissioni a servizi erogati dall'ente;
- o) alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi, o concessione in uso (locazione, comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente;
- p) locazioni passive;
- q) acquisti e permuta di immobili e/o di diritti reali minori;
- r) convenzioni urbanistiche in attuazione del piano di governo del territorio o in variante;
- s) programmi integrati di intervento in variante al piano di governo del territorio;
- t) varianti al piano di governo del territorio proposte da privati;
- u) procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano di governo del territorio;
- v) nomine in società pubbliche partecipate;
- z) affidamenti della gestione di servizi pubblici locali;
- aa) controlli in materia di SCIA;
- bb) rilascio permessi di costruire;
- cc) rilascio autorizzazioni commerciali di media/grande struttura di vendita;
- dd) rilascio concessioni cimiteriali;
- ee) accertamenti e sgravi tributi comunali;
- ff) accertamenti con adesione;
- gg) accordi bonari in caso di esproprio;
- hh) transazioni a chiusura di contenzioso pendente;
- ii) procedimenti sanzionatori;
- jj) attività di controllo in materia edilizia, ambientale e commerciale;
- kk) pagamenti verso imprese;
- ll) riscossioni.

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione

Sono individuate le seguenti misure nei meccanismi di formazione delle decisioni:

- a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:
 - rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
 - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
 - redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;



- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 - distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore ed il responsabile di servizio;
- b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto. L'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità;
- c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione dei riferimenti normativi del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;
- d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
- e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il nominativo del titolare del potere sostitutivo che interviene in caso di mancata risposta;
- f) nell'attività contrattuale:
- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
 - ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal regolamento comunale;
 - privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
 - assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
 - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
 - allocare correttamente il rischio d'impresa nei rapporti di partenariato;
 - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;



- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
- g) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione;
- h) negli atti di erogazione dei contributi e nell'ammissione ai servizi: predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione o ammissione;
- i) nei meccanismi di attuazione delle decisioni - la tracciabilità delle attività:
 - redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente;
 - assicurare funzioni e competenze in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
 - completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
 - provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
 - offrire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell'ente con la possibilità per il cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda;
 - rilevare i tempi medi dei pagamenti;
 - rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
 - vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;
- j) nei meccanismi di controllo delle decisioni:
 - attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra chi svolge le funzioni dirigenziali e gli organi politici, come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 27.02.2013, cui si fa rinvio.

Il sistema dei controlli interni si compone in:

- controllo di regolarità amministrativa;
- controllo di regolarità contabile;
- controllo di gestione;
- controllo degli equilibri finanziari.

Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di



coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

In fase di formazione dell'atto i Responsabili di servizio sono tenuti a verificare la correttezza dell'attività istruttoria svolta.

Con riferimento agli atti degli Organi di governo, ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri resi dai Responsabili di Servizio Titolari, ovvero ai rilievi formulati dal Segretario, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione dei rischi prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. L'identificazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono riferimenti alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'Amministrazione. I rischi sono identificati attraverso l'analisi del contesto esterno ed interno sulla base dei seguenti parametri:

- a) valutazione del livello di interesse "esterno": ossia la presenza di interessi rilevanti, non solo di natura economici; nonché di benefici per i destinatari;
- b) valutazione del livello di discrezionalità del soggetto decidente;
- c) accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi (...) anni; in dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono:
 - le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti;
 - i reati contro la P.A.;
 - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.);
 - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
 - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.
 - le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'Amministrazione o pervenute in altre modalità.
- d) valutazione dei reclami e/o risultanze di indagini di customer satisfaction.

Trattamento dei rischi

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento" ovvero misure di prevenzione.

Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio". In concreto, individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Indubbiamente ai fini di una completa ed efficace gestione del trattamento del rischio è necessario aver analizzato tutte le possibili ipotesi di rischio giacché la misura di prevenzione per quanto efficace sia, deve poter essere estesa a tutele possibili ipotesi, in quanto mancandone alcune si pregiudica il risultato complessivo.



Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa. L’incisività della misura sarà inevitabilmente proporzionale al grado di rischio come desumibile dai risultati della ponderazione effettuata.

Il PTPC contiene e prevede l’implementazione di misure di carattere trasversale, quali misure specifiche di prevenzione per ciascun ufficio di ciascuna area con relativa scheda di comportamento attraverso la quale definire nel dettaglio modalità operative che abbiano l’attitudine a prevenire la corruzione (non appare superfluo rammentare che laddove in un processo decisionale sono coinvolti più soggetti il rischio corruzione possa diminuire perché se può essere possibile corrompere una persona sarà più arduo doverne corrompere più d’una; Inoltre può essere utile prevedere dei comportamenti virtuosi da tenere in via preventiva rispetto potenziali rischi derivanti da conflitti di interesse o simili, ecc.).

Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’amministrazione sono:

a) il segretario comunale:

- partecipa al processo di gestione del rischio, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. 33/2013);
- esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d. lgs. 165/2001).
- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. 165/2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 DPR 3/1957; art. 1, comma 3, L.20/1994; art. 331 c.p.p.);
- predisporre il Codice di comportamento e ne propone l’aggiornamento periodico.

b) l’autorità di indirizzo politico:

- designa l’RPC;
- adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti e li comunica al DFP;
- adotta gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

c) i titolari di Posizioni Organizzative per l’area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti dell’RPC e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs 165/2001; art. 20 DPR 3/1957; art. 1 L.20/1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs 165/2001);
- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. 165/2001);
- osservano le misure contenute nel PTPC e in genere dovranno, in attuazione del piano, assicurare il monitoraggio delle misure ivi previste.

d) i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:

- osservano le misure contenute nel PTPC;



- segnalano le situazioni di illecito.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Fonti normative:

art. 54, d. lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, l. 190/2012;

DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. 165/2001;

Intesa tra Governo Regioni e Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;

Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Monrupino - Repentabor.

In attuazione della delega conferita con la L. 190/2012 "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico" il Presidente della Repubblica ha emanato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62).

Il Codice di comportamento costituisce un'efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste dal PTPC.

In attuazione delle disposizioni normative (art. 54, comma 5, d. lgs. 165/2001 e art. 1, comma 2, DPR 62/2013) e delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il Comune di Monrupino - Repentabor con deliberazione giunta n. 6 dd. 06.02.2014 ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti, nel quale sono individuate specifiche regole comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento.

VERIFICA DEI CONFLITTI DI INTERESSE ANCHE POTENZIALI - OBBLIGO SI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Normativa di riferimento:

art. 6 bis L. 241/1990;

art. 1, comma 9, lett. e), l. 190/2012

art. 6 e 7 DPR 62/2013;

art. 42 D.Lgs. 50/2016

Codice di Comportamento dei dipendenti.

La preventiva individuazione e gestione del conflitto di interessi è un'importante misura anticorruzione, nonché espressione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

La legge anticorruzione ha introdotto la fattispecie del conflitto di interessi nell'art. 6 bis della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/90, ai sensi del quale "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti procedurali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale." L'ANAC, con l'orientamento n. 95 del 7.10.2014, ha espresso l'avviso secondo cui "l'obbligo di astensione dei pubblici dipendenti costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni" ed il medesimo principio è stato espresso nell'Orientamento n. 78 del 23.09.2014.



Nel settore pubblico il conflitto di interessi si configura nelle situazioni in cui un interesse secondario di carattere personale del funzionario pubblico interferisca o potrebbe tendenzialmente interferire con l'interesse primario della collettività, inficiando l'abilità ad agire in conformità con i suoi doveri e responsabilità.

L'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha identificato tre tipi di conflitti di interessi:

- un conflitto di interessi reale che implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest'ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubbliche;
- un conflitto di interessi apparente che esiste quando sembra che gli interessi privati di un funzionario pubblico possano influire indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi, ma, di fatto, non è così;
- un conflitto potenziale di interessi che si verifica quando un funzionario pubblico abbia interessi privati che potrebbero far sorgere un conflitto di interessi nel caso in cui il funzionario dovesse assumere in futuro responsabilità specifiche ufficiali.

In linea di massima, si possono individuare (cfr. Massimo Di Rienzo) le seguenti relazioni sociali ed economiche che possono sottendere una situazione di conflitto:

- Relazioni "ambigue" DONI, REGALI, ALTRE UTILITÀ;
- Relazioni "finanziarie" RAPPORTI FINANZIARI, CREDITI O DEBITI;
- Relazioni "politiche" APPARTENENZA A PARTITI, ASSOCIAZIONI O ORGANIZZAZIONI;
- Relazioni "amicali" AMICIZIA, GRAVE INIMICIZIA;
- Relazioni "familiari/affettive" CONIUGIO, CONVIVENZA, PARENTELA O AFFINITÀ;
- Relazioni di "rappresentanza" TUTORAGGIO, CURA, PROCURA O AGENZIA;
- Relazioni "professionali" COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI;
- Relazioni "professionali future" PANTOUFLAGE o REVOLVING DOORS;
- Relazioni "extra-istituzionali" INCARICHI D'UFFICIO O EXTRA-ISTITUZIONALI.

Il codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 prevede la disciplina dell'astensione in due fattispecie:

- quella di cui all'art. 6 (cui corrisponde la specificazione dell'art. 4 del Codice di comportamento aziendale) secondo la quale il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio a cui viene assegnato di tutti i rapporti, diretti e indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto nei tre anni precedenti. Il dipendente deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività nel caso di situazioni di conflitto, anche potenziale.
- quella di cui all'articolo 7 (cui corrisponde la specificazione dell'art. 5 del Codice di comportamento aziendale) secondo la quale il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere i propri interessi diretti e indiretti o nel caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente responsabile.



Le Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del SSN, emanate dall'ANAC con deliberazione n. 358 del 29.03.2017, hanno ulteriormente distinto tra:

- conflitto di interessi diretto, ovvero che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice;
- conflitto di interessi indiretto, ovvero che attiene a entità o individui diversi dal soggetto tenuto al rispetto del Codice ma allo stesso collegati.

Ulteriori documenti utili emanati da ANAC sono i seguenti:

- parere del 25.02.2015 da cui è scaturito l'orientamento n. 6/2015
- linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs n. 50 del 18.04.2016, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16.11.2016 e aggiornate al d.lgs n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10.01.2018;
- delibera n. 494 del 05.06.2019 "Linee guida n. 15 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici".

Al fine di fornire l'evidenza delle norme da cui si origina l'obbligo di astensione per conflitto di interessi si rappresentano di seguito le diverse previsioni normative regolanti la materia.

- Conflitto di interessi relativamente all'assegnazione presso l'ufficio, DPR n. 62/2013, art. 4 c. 6, art. 5, art. 6, art. 13, c. 3 (solo per i dirigenti); D.Lgs. n. 165/2001, art. 35 bis.

- DPR n. 62/2013

art. 4, c. 6:

"Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza".

art. 5:

"Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati

Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera".

art. 6:

"Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;



b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”.

art. 13, c. 3:

“Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge”

• D.Lgs. n. 165/2001, art. 35 bis

“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”.

- Conflitto di interesse relativamente a singole pratiche, DPR n. 62/2013, art. 7, 14 c. 2; D.Lgs. n. 50/2016, art. 42; L. n. 241/1990, art. 6 bis.

• DPR n. 62/2013

art. 7:

“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”.

art. 14, c. 2:



“il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio”.

“2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio”.

- L. n. 241/1990, art. 6 bis

“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

- D.Lgs. n. 50/2016, art. 42

“Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati”.

Tutti i dipendenti vengono messi a conoscenza delle disposizioni del presente PTPCT e, qualora emergesse una situazione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità anche potenziale, i



dipendenti sono obbligati ad astenersi, segnalando tempestivamente al proprio Responsabile la situazione di conflitto. Il Responsabile del servizio di appartenenza del dipendente deve poi valutare l'eventuale sussistenza, anche potenziale, delle situazioni di conflitto di interesse e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico. I dipendenti, inoltre, possono segnalare le situazioni di illecito direttamente al RPC.

MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI ESTERNI

La L. 190/2012 (art. 1, comma 9) stabilisce che attraverso le disposizioni del PTPC debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

DUSCREZIONALITA' NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Si intende riproporre questa misura con un focus dedicato al tema della concessione di contributi e vantaggi economici, in quanto attiene ad un tema sensibile che trova già collocazione nell'ambito delle schede delle aree di rischio obbligatorie. In questa sede si analizza l'impianto normativo con una prospettiva di più ampia portata.

A livello di legislazione ordinaria, assume un rilievo di primo piano la Legge 241 del 90, meglio nota come legge generale sul procedimento amministrativo, con la quale il legislatore, dopo aver declinato all'art. 1 i suddetti principi costituzionali nei criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, ha introdotto all'art. 12 l'obbligo, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, di predeterminazione dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e dell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e Privati.

L'art. 12 della legge 241/1990, rubricato "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché "l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere", sia a persone che ad enti pubblici e privati, sia subordinata "alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Il comma 2 dell'art. 12 prosegue stabilendo che l'effettiva osservanza di tali criteri e modalità "deve risultare dai singoli provvedimenti" di assegnazione del vantaggio economico.

Per una lettura a livello sistematico e al fine di orientare un corretto e legittimo esercizio dell'azione amministrativa, mette conto notare che l'art. 12 della Legge n. 241 del '90 riveste un carattere di generalità poiché costituisce norma e criterio guida per l'esercizio dell'azione amministrativa in tutte le sue manifestazioni e direzioni quando questa ha ad oggetto risorse pubbliche (finanziarie, umane e strumentali): ad es. in materia di affidamenti di appalti e concessioni di cui al D.lgs.



50/2016, di procedure selettive in materia di personale, di procedimenti di scelta di collaboratori e consulenti esterni, di concessione di spazi o di beni pubblici, ecc.).

Corollario necessario ne sia che l'Amministrazione recepisca nei propri regolamenti e/o atti amministrativi generali (come ad es. delibere di indirizzo, bandi di gara, ecc.) l'obbligo di definire, in via preventiva ed oggettiva, criteri e modalità con le quali l'Amministrazione intende agire.

Al riguardo, è illegittimo, per violazione dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990, non ricorrere a procedure competitive ogni qualvolta si tratti di assegnare beni pubblici suscettibili di sfruttamento economico e/o di produrre utilità economiche, nonché non osservare i principi di trasparenza e di parità di trattamento, come nel caso ad esempio di una deliberazione con la quale si stabilisce di assegnare in concessione – in via diretta, gratuitamente e senza il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica – in favore di una associazione alcuni beni, senza una predeterminazione dei criteri di assegnazione.

Ciò posto, il legislatore richiede che ciascuna Amministrazione eroghi vantaggi e benefici economici così variamente denominati nell'ambito e nel rispetto del generale principio di programmazione delle proprie attività: è necessario cioè che vengano definiti, in modo puntuale, nei documenti di programmazione dell'ente gli ambiti di intervento nei quali si intenda erogare vantaggi e benefici economici al fine di allocare le necessarie risorse finanziarie, assicurare la relativa copertura finanziaria, garantire la sostenibilità di dette misure in chiave prospettica a livello di bilancio.

La programmazione – è bene ricordarlo - è il processo di analisi e di valutazione, ex ante, cioè prima della redazione del bilancio di previsione, delle risorse e delle attività per la realizzazione delle finalità sociali e per la promozione dello sviluppo del territorio, in funzione del principio della sana e corretta gestione finanziaria.

Inoltre, criterio indispensabile per la valutazione dell'erogazione di siffatti vantaggi e benefici di cui all'art. 12 della L. n. 241 del '90 è quello della rispondenza dell'attività proposta agli atti di indirizzo dell'Ente o, quantomeno, alle finalità istituzionali dell'Ente enunciate nello Statuto comunale e negli altri suoi atti fondamentali (in primis, i regolamenti).

L'art. 12 della L. n. 241 del '90 richiede, dunque, che l'Amministrazione predetermini, attraverso la propria autonomia regolamentare, criteri e modalità per l'attribuzione dei benefici economici e, più in generale, assuma qualsivoglia decisione amministrativa con cui dispone risorse pubbliche.

Incanalare l'attività preordinata alla concessione di contributi e altri vantaggi economici in un giusto procedimento è funzionale a razionalizzare la discrezionalità amministrativa in funzione della legittimità delle decisioni amministrative ed è utile a consentire visibilità e intellegibilità dei processi decisionali.

La rilevanza della visibilità ed intellegibilità dei processi decisionali ha molteplici declinazioni:

- consente di verificare la legittimità/opportunità di atti e provvedimenti adottati con possibilità di esercizio di poteri di auto-correzione e auto-tutela (artt. 21-quinquies e 21-nonies della Legge 241 del 90);



- garantisce il funzionamento del sistema dei controlli interni: si pensi, in particolare, al controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile e al controllo di gestione (artt. 147 e ss. del Dlgs 267 del 2000),
- è funzionale al processo di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (Dlgs. 150 del 2009, cd. Decreto Brunetta);
- è utile ai fini dell'inserimento nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di misure procedimentali che rendano controllabili le aree di rischio (Legge 190 del 2012 e PNA).

Letta in quest'ottica, la rappresentazione della sequenza procedimentale (per fasi) costituisce un valido strumento e rimedio per prevenire e/o attenuare i rischi di corruzione: articolare e mappare i procedimenti consente di dissociare l'organizzazione dell'Ente dalla condotta impropria del dipendente.

Tale modo di procedere vale sia per la fase preliminare in cui si definiscono ex ante le regole e i criteri sia per quella in cui si applicano le regole stesse.

Da qui la necessità e l'opportunità di predeterminare e pubblicare i criteri previsti dall'art. 12 della L. n. 241 del '90 in funzione anche della gradualità dei processi decisionali e della formazione progressiva delle decisioni amministrative.(cfr. Corte dei Conti - Sezione del controllo per la Regione Veneto n. 260/2016; TAR Molise, Campobasso, sentenza n. 320 del 12/8/2016.)

Le regole, i criteri e le modalità di agire, una volta predeterminati, diventano parametro di controllo e di giudizio delle decisioni Amministrative finali, oltre che parametro di sindacato giurisdizionale da parte del giudice competente (a seconda dei casi, Giudice amministrativo, Giudice ordinario, Giudice contabile).

Sottolineata la doverosità dell'adozione dei criteri preventivi ed oggettivi, è più agevole comprendere che più ampia è la discrezionalità di cui dispone l'Amministrazione, tanto più è stringente l'onere di motivazione della scelta.

Le regole, i criteri e le modalità così predeterminate sono funzionali a consentire una valutazione comparativa degli interessi, pubblici e privati, e ad assicurare un confronto concorrenziale dei soggetti che aspirano ad ottenere vantaggi e benefici di qualsivoglia genere.

Ma il compito dell'Amministrazione non si limita e si esaurisce a stabilire ex ante regole, criteri e modalità di esercizio del potere: è infatti fondamentale monitorare e verificare la regolare realizzazione delle iniziative – ordinarie e/o straordinarie – finanziate dall'Ente pubblico per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Infatti l'erogazione di contributi e di ogni altro vantaggio economico, oltre a dover essere presidiata da una serie di verifiche preliminari sulla sussistenza delle condizioni di ammissioni al beneficio, è soggetta ad ulteriori e successive verifiche sul rispetto delle finalità pubblicistiche per le quali il vantaggio e/o il beneficio risulti essere stato concesso.

Non è infatti infrequente che le Pubbliche Amministrazioni si trovino nella necessità/doverosità di adottare provvedimenti o atti successivi di revoca o di decadenza del beneficio concesso: da qui l'importanza del controllo da parte dell'ufficio competente sulla fase di esecuzione.



In altri termini, occorre sempre verificare che l'impiego delle risorse pubbliche sia correttamente orientato alla finalizzazione dell'interesse pubblico, pena il rischio della commissione di un danno erariale.

Secondo la giurisprudenza contabile, occorre che l'Amministrazione assicuri la corretta destinazione degli interventi agli scopi pubblici, prevedendo anche le modalità di verifica e recupero nel caso di mancato o irregolare utilizzo rispetto alle finalità prefissate.

A completamento della trattazione svolta è utile evidenziare le definizioni "tipiche" dei provvedimenti che recano "vantaggi economici" (quindi, "beni valutabili economicamente"), che le amministrazioni pubbliche elargiscono in favore di privati.

Gli atti amministrativi, riconducibili alla disciplina dell'art. 12 della legge 241/1990, hanno per oggetto l'attribuzione di una somma di denaro, ovvero di un bene valutabile economicamente ad un terzo, senza che ciò determini l'instaurarsi di un rapporto sinallagmatico, quindi, senza che il beneficiario assuma l'obbligo di una controprestazione o di restituzione del denaro.

I provvedimenti attributivi di vantaggi economici, in assenza di corrispettività, sono qualificati dalla dottrina come provvedimenti la cui natura è "concessoria", quindi trattasi di atti amministrativi accrescitivi della sfera giuridica del beneficiario.

Sulla base di tali premesse può risultare utile ripartire i tipici contributi della prassi degli enti locali nelle categorie seguenti:

- contributi "economico finanziari", quindi, in denaro;
- contributi "materiali", che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita dell'uso o del godimento di un bene, mobile o immobile;
- contributi "immateriali", il più noto dei quali è il "patrocinio gratuito", che consente al destinatario di beneficiare d'una sorta di "avallo istituzionale" e, pertanto, di far uso dei simboli dell'amministrazione concedente nel pubblicizzare la propria iniziativa.

Invero, l'art. 12 della legge 241 del 90 ricomprende un'ampia gamma di provvedimenti di carattere ampliativo: al riguardo, per una migliore comprensione, si forniscono talune definizioni, tratte dalla giurisprudenza amministrativa e contabile e dalla dottrina, di carattere meramente orientativo e descrittivo, delle categorie dei provvedimenti che recano benefici e vantaggi economici.

Per sovvenzione si intende, generalmente, il sostegno economico da parte dell'Ente Pubblico, erogato a fondo perduto o come prestito agevolato, a persone o Enti per contribuire alla loro attività o per finanziare una data iniziativa.

Nella categoria dei contributi possono rientrare gli interventi di carattere occasionale o continuativo di grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali l'Ente Pubblico si accolla solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole conformi rispetto all'interesse pubblico.

Per sussidi si ritiene che in questo termine possano essere ricompresi gli interventi di carattere socio assistenziale nei confronti di persone in stato di bisogno.



L'espressione di ausili finanziari invece, si suole indicare ogni possibile erogazione che non rientri nelle precedenti e quindi assume carattere residuale. In particolare, si possono individuare erogazioni a favore di Enti Pubblici o Associazioni non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

Infine, tra i vantaggi economici di qualunque genere si ricomprendono quelli con i quali l'Amministrazione eroga beni o servizi gratuiti o a tariffa agevolata. Tra questi si possono ricomprendere anche i contributi e i vantaggi economici indiretti: in tal caso, il sostegno dell'Amministrazione può avvenire, ad esempio, attraverso sgravi, risparmi o acquisizione di risorse mediante la fruizione e o utilizzo di beni pubblici e, quindi, non necessariamente con forme di erogazione diretta di risorse finanziarie.

Il finanziamento è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, pur implicandolo, l'interesse dei destinatari; vale a dire che in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello dell'organismo che l'elargisce, il quale a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obiettivi del superiore livello politico istituzionale" (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3778 del 27/06/2012).

In tale prospettiva, gli enti locali possono deliberare contributi a favore di soggetti terzi in relazione alle iniziative ritenute utili per la comunità amministrata, nel rispetto, in concreto, dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali, determinati proprio dall'articolo 12 della Legge n. 241/1990.

Nel Comune di Monrupino-Repentabor, il procedimento articolato e complessivo è coerente con il principio generale di riparto di competenze tra organi di indirizzo politico e di controllo e organi di direzione amministrativa e gestionale.

Il responsabile nella determinazione di conferimento, che deve essere sorretta da idonea motivazione (ex art. 3 della Legge 241 del 90), deve dar conto esaurientemente delle motivazioni, dei criteri e delle modalità con cui sono state impegnate risorse pubbliche.

Nella sua essenzialità, la norma intende rendere chiaro il processo di individuazione dei beneficiari, senza possibilità di interferenze e/o condotte arbitrarie, con l'esercizio di una discrezionalità tecnica fondata su regole certe e predefinite, a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dei principi di eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini e le forme sociali di fronte alla legge (ex art. 97, co. 2 e art. 3 Cost.).

La violazione delle regole procedurali, l'assenza di pubblicità di sorta dell'iniziativa, il difetto di previa attività istruttoria di verifica della legittimazione del singolo richiedente, l'omessa valutazione della rilevanza sociale dell'intervento (il c.d. fine pubblico), la mancata disamina di altre analoghe richieste di compartecipazione pervenute all'Amministrazione, costituirebbero profili di violazione delle regole di condotta, potenzialmente idonee ad arrecare danno erariale all'Amministrazione.

La violazione delle condotte elencate potrebbero, altresì, configurare, unitamente ad altri elementi costitutivi della fattispecie, gli estremi di un illecito penale: infatti, potrebbero costituire indici sintomatici di una condotta penalmente rilevante (ad es. reato di abuso d'ufficio) la violazione delle



disposizioni legislative che disciplinano l'operato e i doveri del responsabile del procedimento nell'erogazione di contributi e l'assenza di una valutazione comparativa. Una simile condotta concretizzerebbe una prassi *contra legem*, con conseguente mancata osservanza del dovere (rafforzato) di diligenza insito nella dovuta attività istruttoria.

Anche le regole preordinate all'erogazione dei contributi svolgono un ruolo determinante nel processo decisionale in mancanza delle quali può insinuarsi l'arbitrio, venendo meno la funzionalità del fine pubblico.

La predeterminazione dei criteri di valutazione delle domande con cui si chiedono benefici pubblici costituisce una regola generale, valevole proprio per i procedimenti amministrativi concessivi di finanziamenti e ampliativi in genere, posta al contempo:

- a garanzia della par condicio tra i possibili destinatari delle sovvenzioni;
- a tutela dell'affidamento dei richiedenti i benefici;
- a tutela degli equilibri finanziari di bilancio e dell'integrità del patrimonio dell'Ente.

Ed invero, sia la predeterminazione dei criteri, quanto la dimostrazione del loro rispetto da parte delle singole Amministrazioni in sede di concessione dei relativi benefici, sono rivolte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e si atteggiano a principio generale, in forza del quale l'attività di erogazione della P.A. deve in ogni caso rispondere a referenti oggettivi, e, quindi, definiti prima della adozione di ogni singolo provvedimento.

A tale riguardo va sottolineato che la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e modalità, cui le Amministrazioni devono attenersi, soddisfa l'esigenza di imparzialità dell'azione amministrativa.

Infine, le norme sulla Trasparenza, in particolare, l'art. 26 del "decreto trasparenza" (il d.lgs. n. 33 del 2013, così come novellato dal d.lgs. 97 del 2016, il cosiddetto "Foia") hanno previsto che le amministrazioni debbano pubblicare:

- "gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati";
tutti gli atti, di valore superiore a 1.000 euro, di assegnazione di "sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990",

stabilendo che la pubblicazione in "Amministrazione trasparente" costituisce "condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario".



Comune di Monrupino - Občina Repentabor

Cod. Fisc. 80016380323 - P.IVA 00292720323

PEC: comune.monrupino@certgov.fvg.it

Fonti normative:

art. 53, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001 art. 1, comma 58-bis, legge n. 662/1996

Intesa tra Governo Regioni e Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

La concentrazione di incarichi conferiti dall'amministrazione e, dunque, di potere decisionale, in capo ad un unico soggetto (Titolare di Posizione Organizzativa) aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri.

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi.

Con l'approvazione del Codice di comportamento il Comune di Monrupino - Repentabor ha ritenuto adempiuto l'onere di adottare disposizioni regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 53, comma 3 bis del d.lgs. 165 del 2001, anche tenuto conto che non sono ancora stati definiti gli adempimenti e i termini per l'adozione delle suddette norme regolamentari del tavolo tecnico appositamente costituito presso il DFP.

Monitoraggio per verificare la presenza di incarichi extra istituzionali: Occorre effettuare un'indagine diretta alla verifica dell'efficacia del procedimento di cui al precedente capoverso. Verifica che i dipendenti non svolgano attività ulteriori se non previa autorizzazione, nel rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e per attività che l'ente in sede regolamentare non ha giudicato essere caratterizzate da conflitto d'interesse. Per effettuare tale attività il Segretario comunale, si avvale del proprio Ufficio.

Il Segretario Generale, può predisporre controlli successivi a seguito dell'attuazione di misure adottate dall'ufficio competente nella verifica prevista in tema di conflitti di interesse e incompatibilità degli incarichi.

INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI

AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Fonti normative:

d.lgs. 39/2013

Intesa tra Governo Regioni e Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo. Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

Le disposizioni del d. lgs. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.



Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del decreto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.

Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o l'assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico. La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile.

ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS)

Fonti normative:

art. 53, comma 16-ter, d. lgs. n. 165/2001

Circolare n. 6/2014 Ministero per la semplificazione e la funzione pubblica;

Circolare n. 4/2015 Ministero per la semplificazione e la funzione pubblica.

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi preconstituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione non possono svolgere, infatti, in detto periodo attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

MISURE IN TEMA DI INCARICHI LEGALI

Effettuare un periodico aggiornamento del contenzioso pendente.

La ratio è quella di verificare periodicamente l'andamento del contenzioso pendente e ad adottare i conseguenti provvedimenti di revisione dei relativi impegni sia in considerazione dei principi di all'allegato n. 4/2 del D.LGS. 118/2011.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE

Ai fini del massimo coinvolgimento dei titolari di P.O. annualmente verranno considerate le proposte di aggiornamento, attuazione o implementazione di alcuni punti del piano ai fini della valutazione delle performance; di conseguenza l'attuazione delle misure di prevenzione e delle azioni individuate nel presente PTPC costituiscono obiettivi del Piano della Performance.

Il Piano anticorruzione è collegato al Documento Unico di Programmazione e al Piano della Performance.



Articolo 11 CONTESTO ESTERNO

La strategica posizione geografica della provincia di Trieste, che annovera una vasta linea di confine con la Slovenia, nonché la presenza di un importante porto commerciale interessato da opere di ampliamento (è in previsione la realizzazione di una moderna piattaforma logistica), costituiscono attrattiva di interesse per gli investimenti dell'economia illegale mafiosa.

L'area non appare interessata dalla presenza di radicati sodalizi di criminalità organizzata, tuttavia, già in passato, sono stati riscontrati tentativi d'infiltrazione mafiosa nel tessuto economico. La provincia, inoltre, costituendo un importante crocevia di scambi commerciali e transiti di merci da e verso l'Europa nord-orientale, attraverso l'utilizzo del valico di Ferneti e del porto di Trieste, fa registrare attività illecite di carattere transazionale, come il traffico di sostanze stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il riciclaggio di autovetture provento di furti e rapine, l'introduzione di merce contraffatta.

Il territorio si configura, inoltre, come un crocevia di notevoli flussi di traffico merci, sia dalle frontiere terrestri sia dal mare nell'ambito dell'area portuale, che possono costituire motivo di interesse da parte di organizzazioni criminose ed incentivare traffici illeciti, qualificando il territorio quale snodo di distribuzione tra l'Est e l'Europa centrale.

Tra i fenomeni che interessano particolarmente la città sotto il punto di vista di un possibile rischio non va dimenticato quello delle "strutture dedicate all'accoglienza", con particolare riferimento agli stranieri.

Se infatti, con riferimento agli anziani, la presenza di convenzioni formali meglio permette un controllo sull'accoglienza, grazie alla stipulazione di convenzioni tra struttura privata e pubblico, il tema dell'accoglienza di stranieri e di minori stranieri non accompagnati in strutture private non sempre stabili e con plurime forme di convenzione, la notevole rotazione all'interno delle stesse, non sempre presidabili da parte del Comune, l'inserimento di queste a macchia di leopardo nella città, oltre, a creare un potenziale elemento di tensione, risulta interessato da fenomeni di malessere minorile e potenzialmente a rischio per i comportamenti devianti di adolescenti e giovani.

Quest'area rimane uno dei nodi più sensibili per i traffici internazionali di droga, con destinazione nazionale ed europea. Risultano attivi, nello specifico settore, cittadini dell'Europa dell'est, in particolare albanesi, slovacchi, serbi, bulgari e turchi, a volte in concorso con soggetti austriaci o italiani.

Altro fenomeno illecito di carattere transazionale di rilevante importanza è costituito dal contrabbando di tabacco lavorato estero, praticato principalmente da italiani, ucraini, ungheresi, polacchi e slovacchi - introdotto illegalmente in Italia sia dal porto di Trieste, sia attraverso la frontiera terrestre italo-slovena. In passato, si è registrata la presenza di cittadini originari della ex Jugoslavia dediti al traffico di armi introdotte nel territorio italiano dai Paesi balcanici.



Permangono le criticità connesse all'immissione sul mercato di prodotti contraffatti (articoli elettronici cosmetici, bigiotteria) che non rispettano le caratteristiche richieste dalla normativa vigente.

Continuano gli investimenti della comunità cinese, anche di ingente entità, nelle attività commerciali, specie nella città capoluogo. Questi hanno interessato, oltre alla ristorazione, anche il settore dell'estetica. Nella provincia, infatti, sono stati aperti numerosi centri massaggi, alcuni dei quali risultati attività di copertura per la commissione di reati nel campo dello sfruttamento della prostituzione.

Pregresse attività investigative hanno documentato come soggetti dediti al gioco d'azzardo e frequentatori delle case da gioco site nelle vicine Slovenia e Croazia, siano state frequentemente vittime di reati quali l'estorsione e l'usura.

Infine l'analisi del contesto esterno nel quale opera la nostra Amministrazione comunale, non può prescindere ormai dalla considerazione degli impatti – estremamente rilevanti e tutt'ora in corso di evoluzione – che sul contesto economico e sociale ha avuto e stanno avendo la pandemia da COVID-19 e gli strumenti normativi e sanitari messi in campo a livello nazionale e locale per foraggiarla.

Il contesto pandemico ha influito pesantemente e sotto molteplici aspetti sulla vita quotidiana dei cittadini e sull'attività dei soggetti economici, spesso costringendo a modificare abitudini consolidate e a percorrere soluzioni organizzative del tutto nuove.

In particolare si evidenzia quanto comunicato dalla Prefettura, su richiesta del RPCT, secondo quanto previsto dalla L. n. 180/2012, art. 1, c. 6: *“Nella provincia non sono state accertate situazioni riconducibili a fenomeni associativi di tipo mafioso. Non sono emersi elementi di riscontro relativi alla presenza in provincia di gruppi delinquenti organizzati su base etnica e non, né l'attività investigativa ha rilevato segnali di controllo del territorio da parte degli stessi o sovrapposizioni con la criminalità diffusa.*

Per quanto riguarda i fenomeni dell'usura, reato che potrebbe indurre vittime alla ricerca di somme di denaro anche con metodi illeciti, il fenomeno non desta preoccupazioni. L'attenzione rivolta all'analisi del fenomeno è costante ed elevata soprattutto nell'attuale congiuntura economica, in particolare con il monitoraggio del settore del credito al consumo poiché la situazione economica e la restrizione del credito potrebbero spingere le famiglie a ricorrere a canali finanziari non leciti.

Si soggiunge, infine, che in questa provincia non sussistono fenomeni omertosi o di sfiducia nelle istituzioni, situazione dalla quale deriva praticamente l'assenza del cd. “numero oscuro” dei delitti (delitti non denunciati dalla vittima, non scoperti oppure per i quali c'è un indiziato che non viene condannato) in quanto la cittadinanza denuncia alle Forze dell'Ordine ogni tipo di illecito”

Ulteriori elementi conoscitivi – relazioni inaugurazione anno giudiziario

Ulteriori elementi conoscitivi, utili per inquadrare il contesto esterno, possono essere colti dalle relazioni rese in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dei diversi plessi giudiziari territorialmente competenti (Corte d'Appello e Sezione Regionale – sia di controllo sia giurisdizionale - della Corte dei Conti).



Inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 della giustizia ordinaria – Relazione del Presidente della Corte di Appello di Trieste

Sabato 30 gennaio 2022, presso l'Aula della Corte di Appello di Trieste, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, nell'ambito della quale il Presidente della Corte d'Appello (facente funzioni) Giuseppe De Rosa ha evidenziato che *“Le problematiche di maggior rilievo per numero ...rimangono quelle che riguardano i procedimenti relativi a “domande di protezione internazionale” il cui ambito evidenzia “un incremento di iscrizioni non solo continuo, ma crescente ed incontrollabile, in quanto non dipendente dalla realtà locale ma da eventi di rilevanza mondiale (fenomeni migratori) e da scelte governative (dislocamento presso questo distretto della Commissione territoriale, con conseguente radicamento presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste delle impugnazioni dei provvedimenti di diniego).”*

Inoltre, in relazione alla crisi innescata dalla emergenza epidemiologica, *“come per la rimanente parte del Paese, lo stato di crisi economica che ha riguardato il circondario di Trieste ha avuto ad oggetto alcuni settori strategici, come ad esempio quello delle costruzioni edilizie, del commercio (in particolare supermercati di medie e piccole dimensioni), con conseguente dichiarazione di fallimento di molte delle imprese primarie operanti da decenni nel settore (procedure fallimentari tuttora pendenti che impegnano i giudici delegati per la soluzione di articolate questioni giuridiche, con un contatto almeno settimanale con gli organi delle procedure).”*

Con riferimento alle tipologie più frequenti dei reati oggetto dei processi penali sopravvenuti nel periodo 1/07/2020 – 30/06/2021 alla Sezione Gip-Gup ed alla Sezione penale, è stato rilevato che:

“la tipologia dei reati non presenta significative oscillazioni sotto il profilo numerico rispetto agli anni precedenti;

“i procedimenti definiti per intervenuta prescrizione sono del tutto fisiologici e per lo più dovuti al permanente problema della diacronicità fra la data di commissione del reato (da cui la prescrizione inizia a decorrere) e quella del suo accertamento;

“del tutto modesto è il numero di procedimenti per reati di criminalità organizzata;

“Non si ravvisano neppure significative oscillazioni nel numero di reati di omicidio volontario, quale che sia il genere della vittima.

“Non risultano dati di rilievo quanto ai reati in materia di violazioni urbanistiche o edilizie, di inquinamento delle acque o dell'aria e smaltimento di rifiuti.”

Inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 della giustizia contabile – Corte dei Conti FVG tramite le relazioni pubblicate sul sito istituzionale in data 11/03/2002 del Presidente – Sezione Giurisdizionale - Bacchi, del Presidente – Sezione Controllo – Pesel e del Procuratore Regionale Spedicato.

Dalla relazione del Presidente della sezione Giurisdizionale, Grazia Bacchi:

“Anche durante lo scorso 2021 le pronunce di questa Sezione Giurisdizionale Regionale si sono spesso concentrate su controversie riguardanti illecite percezioni di finanziamenti pubblici attuate da privati in danno di vari soggetti erogatori, ovvero la Regione Friuli Venezia Giulia, lo Stato, l'Unione Europea.

“Con sentenza n. 73 del 1° marzo 2021, la Sezione ha affermato che, in tema di risorse pubbliche destinate al finanziamento di iniziative imprenditoriali, va considerato che l'interesse pubblico perseguito (scopo - fine) si sostanzia nello sviluppo economico e dell'occupazione che l'esercizio dell'attività finanziata



può stimolare - rispetto alla quale la realizzazione degli investimenti previsti (scopo - mezzo) costituisce un fine strumentale – e che, dunque, il programma che la pubblica amministrazione intende realizzare, erogando al privato, funzionalmente collegato alla prima quale compartecipe fattivo dello stesso (rapporto di servizio), risorse finanziarie pubbliche finalizzate, include sia a predetta realizzazione degli investimenti (anch'essi recanti, comunque, proprie ricadute positive sul piano economico), sia il predetto esercizio dell'attività economica; ha, poi, soggiunto che questi interventi pubblici nell'economia si sostanziano in un cofinanziamento che, secondo una determinata ripartizione del peso economico dell'operazione, affianca risorse private per la realizzazione di determinati investimenti.

“In sostanza, il contributo pubblico mira, così, a stimolare l'immissione di ricchezza privata nel circuito economico, in modo da convergere con essa verso la realizzazione di una spesa per investimento, a sua volta motrice di un processo virtuoso per l'economia, sia della singola attività produttiva interessata, sia complessivamente considerata, avuto riguardo al contesto territoriale e sociale di riferimento.

In questo caso, la erogazione pubblica non è, dunque, semplicemente finalizzata alla realizzazione della spesa per investimenti ammessa, ma, finanziandola solo in parte, ha l'obiettivo di vederla realizzata col concorso di risorse private, per i consequenziali effetti favorevoli sull'economia: in sostanza, si tratta di una operazione di politica economica.

“In termini generali è, quindi evidente che si ha sviamento – e, conseguentemente, danno erariale - anzitutto se gli investimenti non vengono realizzati o, tenendo conto degli scostamenti eventualmente ammessi, vengono realizzati solo in parte o, comunque, non come programmato; e, sempre in termini generali, si ha sviamento – e, dunque, danno erariale – anche se, pur in presenza di completa realizzazione degli investimenti programmati, il finanziamento di questi è avvenuto solo con le risorse pubbliche ovvero col concorso di queste in misura maggiore rispetto a quella dovuta secondo la ripartizione del sacrificio economico tra pubblico e privato stabilita in occasione della concessione del beneficio, mancando, in questa ipotesi, in tutto o in parte, la prevista immissione di ricchezza privata, chiamata a concorrere alla realizzazione del predetto obiettivo di politica economica.

“Pertanto, l'effettivo cofinanziamento a opera del soggetto privato è parte irrinunciabile e sostanziale del programma che la pubblica amministrazione intende realizzare, sicché, indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo di spesa fissato, la sua parziale o totale mancanza (resa possibile, ad esempio, da false fatturazioni o da sovrappatture) ne frustra le finalità, rendendo sostanzialmente inutile, e dunque dannosa, l'intera spesa pubblica a ciò destinata.

“Con la sentenza n. 147 del 2021, pronunciata in un giudizio relativo ad un caso di falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro da parte di una dipendente comunale - attivato dalla Procura regionale per la rifusione del danno subito dall'amministrazione locale per aver erogato la retribuzione in corrispondenza di ore in realtà non lavorate, nonché per il danno all'immagine procurato all'ente, atteso il risalto mediatico avuto dalla vicenda a livello locale - il Collegio, dopo averle negato l'accesso al rito abbreviato, ha condannato la convenuta al risarcimento tanto del danno patrimoniale quanto del danno all'immagine sofferto dal comune (art. 55 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001), posto che la sua condotta aveva compromesso sia la reputazione esterna che quella interna dell'ente, creando disagio tra il personale comunale. Relativamente alla quantificazione del danno all'immagine, il Collegio ha operato una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. secondo i parametri individuati dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, SS.RR. sentenze nn. 11/QM/2011 e 10/QM/2003), tenendo conto dei gravi e ripetuti episodi di assenteismo della convenuta e della rilevanza mediatica che tali fatti hanno avuto presso la collettività amministrata.

“Ritengo, infine, meritevole di segnalazione, per la particolarità della questione trattata, una decisione pubblicata all'inizio del corrente anno, ma relativa ad una questione discussa e decisa alla fine del 2021,



ovvero la sentenza n. 2 del 12 gennaio 2022, pronunciata su due giudizi riuniti promossi nei confronti di un dirigente per una ipotesi di danno indiretto subito dall'ente di appartenenza, destinatario di una sanzione irrogata dall'Autorità garante della privacy per una ipotesi di trattamento illecito dei dati personali e successivamente condannato, in sede civile, a risarcire il soggetto danneggiato.

“Il Collegio ha riconosciuto la responsabilità del convenuto a titolo di colpa grave, ritenendo che egli, nella qualità rivestita, non avesse adottato i necessari accorgimenti organizzativi atti ad impedire la diffusione impropria dei dati personali del denunciante, avvenuta mediante la prolungata pubblicazione sul sito internet dell'ente di un provvedimento che lo riguardava. Nel richiamare i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza espressi dal “Codice della privacy” all'epoca vigente (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e le linee guida diramate dall'Autorità garante per la pubblicazione e diffusione sul web dei documenti contenenti dati personali, la Sezione ha affermato che il danno procurato alle casse dell'amministrazione fosse prevedibile e prevenibile sulla base di una semplice valutazione ex ante.

“Quanto al secondo profilo di ordine risarcitorio, la responsabilità dello stesso dirigente è stata ritenuta speculare alla prima, traendo origine dalla contestata pubblicazione dei dati personali da cui deriva altresì, per effetto dell'art. 15 del Codice della privacy, l'obbligo di risarcire il danno causato al danneggiato.

Il Collegio ha ritenuto sussistente il pregiudizio erariale nonostante l'esborso dell'amministrazione fosse stato ripianato da un apposito fondo regionale, istituito per tenere indenni gli enti quale quello di appartenenza del convenuto in caso di risarcimento dei sinistri ricadenti entro l'importo della franchigia della polizza assicurativa. È stata infatti riconosciuta la lesione causata alla finanza regionale, unitariamente intesa, reputando ininfluenza, a tal fine, la previsione di una regolazione interna dei rapporti finanziari tra amministrazione danneggiata e fondo regionale successiva al pagamento in favore di terzi.

“La Sezione ha tuttavia riconosciuto l'apporto causale, nella produzione di entrambe le voci di danno, di soggetti dell'amministrazione non chiamati in giudizio ed ha provveduto a decurtare, in sede di condanna, l'importo della pretesa azionata dalla Procura regionale.”

Dalla relazione del presidente della sezione controllo della Corte dei Conti FVG, Emanuela Pesel, si riporta quanto segue.

“Il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza può, infatti, essere un'occasione estremamente importante di intervento su settori che possono determinare un sensibile miglioramento della qualità della vita dei cittadini e, nel contempo, costituire un volano positivo per l'economia. L'attuazione del Piano comporterà, infatti, un notevole flusso di risorse finanziarie in relazione alle quali risulta necessario che sia garantita, sia l'effettiva destinazione agli obiettivi del PNRR approvati dall'Unione Europea, sia la tempestività della gestione volta a consentire il rispetto delle scadenze della programmazione, in difetto del quale, le Amministrazioni, e, più in generale tutto il sistema nazionale, sarebbero esposti al significativo danno costituito dalla perdita delle risorse assegnate...anche la Corte dei conti [pertanto] nella sua funzione di controllo è chiamata ad offrire il proprio contributo non solo in termini di individuazione di eventuali illegittimità, ma anche in termini di impulso per intervenire su criticità e ritardi che potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi nei termini stabiliti.

“In tale ottica, infatti, il Legislatore nazionale (art.22 del d.l. 76 del 2020 convertito in l. n. 120 del 2020) ha previsto che la Corte dei conti svolga il controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale prevedendo altresì che l'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, o di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi, secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, sia immediatamente trasmesso all'amministrazione



competente ai fini della responsabilità dirigenziale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

“Si tratta di una tipologia di controllo che, diversamente dalle modalità adottate per l'ordinario controllo di gestione, deve intervenire “in corso d'opera” per garantire la necessaria tempestività di intervento nel caso stiano determinandosi delle criticità.

“Un successivo provvedimento, emanato sempre nel periodo dell'emergenza, in specifico riferimento all'attuazione del PNRR, ha affidato alla Corte dei conti (art. 7 comma 7 del d.l. n. 77 del 2021 convertito in l.n. 108 del 2021) il controllo di gestione, finalizzato a svolgere le relative valutazioni di economicità efficienza ed efficacia, sull'acquisizione e sull'impiego dei fondi derivanti dal PNRR, disponendo che sia effettuato un monitoraggio, almeno semestrale, sullo stato di attuazione del PNRR ai fini del successivo referto al Parlamento.

“I processi innovativi e la tempestività di azione imposti dalla situazione attuale richiedono un'attività di controllo improntata ad un approccio costruttivo, caratterizzata da un continuo dialogo istruttorio e dalla possibilità di dar luogo ad interventi correttivi tempestivi da parte delle amministrazioni sulle criticità eventualmente segnalate.

la Sezione ha richiamato l'attenzione della Regione sulla necessità che, nell'ambito dell'organizzazione degli uffici, la gestione dei fondi comunitari sia assistita da strutture specializzate e dedicate, che garantiscano l'applicazione puntuale e sistematica del circuito programmazione-gestione-controllo secondo le modalità e la tempistica stabilita dai regolamenti comunitari, necessità resa ancor più immediata dall'esigenza di un efficace e tempestivo utilizzo delle risorse del Recovery fund.”

Infine della relazione del Procuratore Regionale della Corte dei Conti, Tiziana Spedicato, si cita quanto segue.

“Hanno continuato ad essere attenzionate nel 2021 varie condotte produttive di danni erariali di rilevante entità per mala gestio di contributi pubblici, anche euro-unitari, erogati ai privati per il sostegno dell'attività imprenditoriale e dell'agricoltura.

“L'attività della Procura ha anche riguardato le lesioni finanziarie nei contratti, quelle da reato e ancora quelle da c.d. assenteismo, oltre a fattispecie di danni indiretti.”

“Dare attuazione piena al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, portare a compimento, con un corretto impiego dell'enorme quantità di risorse finanziarie messe in campo soprattutto dall'Unione Europea e con visione sistematica, le riforme ordinamentali, processuali e sostanziali avviate e realizzare il grande progetto di trasformazione delle infrastrutture strategiche del paese che le accompagna costituisce il lascito positivo dell'emergenza² e rappresenta la responsabilità delle Autorità pubbliche nei confronti del Paese.

“L'impiego efficace delle risorse in campo da parte dei vari livelli di governo e la visione d'insieme nella realizzazione delle riforme e degli investimenti sono tanto più necessarie ove si pensi che parte delle risorse a disposizione a valere sui fondi europei è giunta e giunge in forma di prestiti – quindi come debito - al cui rimborso dovranno provvedere le generazioni future.

“I denari pubblici di oggi saranno, quindi, l'eredità migliore dell'emergenza solo se utilizzati per gli scopi per i quali sono assegnati - in specie per realizzare buoni investimenti nel capitale umano, nella ricerca, nelle infrastrutture cruciali per la produzione - e spesi bene in modo da rimettere in moto l'economia, contribuire alla ripresa e allo sviluppo del Paese, perché solo creare valore non solo economico e PIL può bilanciare la crescita del debito pubblico.

“Spetta alle Autorità pubbliche assumere l'impegno e la responsabilità di orientare la regolazione, la programmazione e il monitoraggio di riforme e investimenti in funzione dei risultati da raggiungere.



Comune di Monrupino - Občina Repentabor

Cod. Fisc. 80016380323 - P.IVA 00292720323

PEC: comune.monrupino@certgov.fvg.it

“La Corte dei conti, sia nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali che in quelle di controllo che le sono riservate (artt. 100-103 Cost.) ratione materiae, deve presidiare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, verificando se i risultati attesi sono stati raggiunti, sanzionando le devianze dagli obiettivi e gli sprechi, esercitando la funzione di deterrenza delle disutilità e stimolando le misure di autocorrezione”

Conclusioni

“Orientare l’azione amministrativa pubblica in direzione di una gestione sana e solidaristica dei beni collettivi significa tener conto – soprattutto nel contesto socio-economico attuale - del legame tra buon andamento ed efficienza amministrativa e risposta ai diritti sociali e della Persona.

“L’effettività dei risultati crea un buon vivere sociale, infondendo speranza nella società civile e contribuendo alla fiducia dei Cittadini nelle Istituzioni.

“La Procura continuerà il proprio lavoro di tutela della legalità finanziaria e dell’efficienza dell’azione amministrativa. In questa fase storica è fondamentale che il flusso straordinario di risorse pubbliche raggiunga gli obiettivi per i quali è stato messo in campo e non sia destinato ad interessi di parte.

“Si tratta di una finalità alla quale devono concorrere tutti i soggetti sociali e istituzionali, tenuti alla difesa degli interessi finanziari pubblici e che certamente fanno e faranno la loro parte”

Articolo 12 CONTESTO INTERNO

Attualmente il Comune di Monrupino-Repentabor ha 9 dipendenti. La struttura è divisa in tre aree di servizio: Segreteria e affari generali, Servizi demografici e elettorale, servizio economico finanziario, con due Titolari di Posizione Organizzativa.

Il Servizio tecnico e tecnico manutentivo viene svolto in convenzione Con il Comune di Sgonico-Zgonik con a capo il Titolare di Posizione Organizzativa dello stesso Comune. Simile è la situazione per il settore commercio dove il Servizio è gestito tramite convenzione dal Comune di Sgonico-Zgonik.

Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede l’approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni e i vincoli di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti sull’autonomia dell’ente territoriale.

Per quanto concerne le politiche organizzative e le strategie dell’ente, va tenuto conto che tali aspetti sono stati fortemente penalizzati dal collocamento a riposo di diversi dipendenti e dai stringenti limiti di spesa.

L’attuazione delle misure del Piano hanno subisce pesanti condizionamenti a causa del limitato numero di personale e dai limiti di spesa imposti dalla normativa di razionalizzazione della spesa pubblica che rende difficile sopperire alle carenze di un personale ridotto all’osso. Tra l’altro il Comune è destinato a perdere un’ulteriore unità di personale, nei fatti un istruttore C dell’area Segreteria Affari Generali e Servizi Demografici, il che aumenterà ulteriormente le difficoltà del Comune.



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' TRIENNIO 2022 - 2024

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 a "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione".

I commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 hanno delegato il governo ad emanare un "decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità". Il Governo ha adempiuto attraverso due decreti legislativi:

- D.Lgs. n. 33/2013;
- D.Lgs. n. 97/2016.

In particolare, il D. Lgs. n. 97/2016 ha ampliato l'ambito soggettivo per l'applicazione del decreto "trasparenza", ha introdotto un nuovo istituto di accesso civico generalizzato agli atti e documenti detenuti dalla pubblica Amministrazione ed ha inteso riunire in un unico documento le regole anticorruzione e quelle della trasparenza facendo rientrare la trasparenza e l'integrità in un'apposita sezione del piano triennale della Prevenzione della Corruzione.

La presente sezione autonoma del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si configura come programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, attraverso il quale il Comune di Monrupino - Repentabor intende programmare le attività poste in essere al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ottemperando agli obblighi previsti.

Elaborazione e adozione del Programma

L'elaborazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è in capo al Responsabile della Trasparenza il Segretario generale dell'Ente pro-tempore, che si avvale del proprio ufficio di supporto.

Il Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022 è approvato dalla Giunta Comunale, come previsto dalla normativa vigente e costituisce sezione dedicata del Piano, e verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente unitamente ai PTPC.

Processo di attuazione del programma

Il Responsabile della Trasparenza provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando agli organi competenti, e nei casi più gravi, all'ufficio dei procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. A tal fine, il Responsabile della Trasparenza promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell'Ente. Tutti i Titolari di P.O. sono responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, sia attraverso l'adozione di procedure automatizzate per la pubblicazione sul sito, sia attraverso la trasmissione dei dati da



pubblicare all'Ufficio Servizi Informatici, il referente per gli uffici interni per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. I Titolari di P.O. devono in ogni caso vigilare sul fatto che la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati vengano eseguiti nei tempi previsti dalla legge. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché il nucleo di valutazione, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei responsabili dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Si prevede inoltre di incrementare l'attività formativa sulle specifiche tematiche della trasparenza e dell'anticorruzione nei confronti di tutto il personale dell'Ente, in un'ottica di massimo ed effettivo coinvolgimento.

Monitoraggio e controllo

A supporto dell'attività di controllo da parte del Responsabile della Trasparenza, l'ufficio di supporto controlla trimestralmente lo stato di adempimento degli obblighi e ne informa il Responsabile, sollecitando i settori competenti a fornire dati e informazioni mancanti o non aggiornati.

Semestralmente, inoltre, predispone report sullo stato dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, che saranno pubblicati nella Intranet.

L'OIV attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza a cadenze fisse definite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Accesso civico

Per garantire il diritto all'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, si conferma il ruolo dell'Ufficio di supporto per la ricezione delle richieste di accesso civico. A fronte di una richiesta, l'Ufficio, sentito il Responsabile della Trasparenza, inoltra la richiesta ai titolari di P.O. competente che detiene i dati, e procede entro 30 giorni alla pubblicazione degli stessi, dandone notizia al richiedente.

In caso di inadempienza da parte del settore competente, l'Ufficio di supporto avvisa il Segretario generale, titolare del potere sostitutivo.

Modalità:

Le richieste di accesso civico devono pervenire attraverso l'indirizzo e-mail: segreteria@com-monrupino.regione.fvg.it

Nei casi in cui il richiedente non sia in grado di accedere agli strumenti telematici, può presentare richiesta scritta indirizzandola al Responsabile della Trasparenza del Comune di Monrupino - Repentabor, Col 37, 34016 Monrupino - Repentabor.

Lo stesso potrà richiedere e ottenere entro 30 giorni la copia cartacea dei dati o delle informazioni richieste, fatti salvi i costi di riproduzione.

Presso l'Ufficio di supporto è istituito un registro delle richieste di accesso civico per il monitoraggio dei tempi di risposta e di effettiva pubblicazione.



L'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 introduce la nuova forma di accesso civico cd. "generalizzato", caratterizzato dallo "scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". A tal fine è quindi disposto che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione". L'accesso "generalizzato" introduce un elevato livello di trasparenza dando piena attuazione al principio di libertà dell'informazione (cd. FOIA: Freedom of Information ACT) e rappresenta un istituto sicuramente innovativo che si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità do situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Legittimazione soggettiva

L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.

Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione dispone.

Istanza di accesso generalizzato

Le istanze possono essere trasmesse dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e vanno indirizzate all'indirizzo e-mail: segreteria@com-monrupino.regione.fvg.it

Nei casi in cui il richiedente non sia in grado di accedere agli strumenti telematici, può presentare richiesta scritta indirizzandola al Responsabile della Trasparenza del Comune di Comune di Monrupino - Repentabor, Col 37, 34016 Monrupino - Repentabor.

L'istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna.

Tutte le richieste di accesso pervenute all'Amministrazione locale dovranno essere registrate in ordine cronologico in una banca dati accessibile ai Responsabili degli uffici, al RPCT e all'OIV, con indicazione:

- dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
- dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'accesso nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati.

Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze.

Soggetti Controinteressati



1. L'ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.
2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza:
 - a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003;
 - b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;
 - c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all'amministrazione comunale (componenti degli organi di indirizzo, titolari di P.O., dipendenti, componenti di altri organismi).
4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Amministrazione comunale provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.
5. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Eccezioni assolute all'accesso generalizzato

Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

- a) nei casi di segreto di Stato (cfr. art. 39, legge n. 124/2007)
- b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
- e) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:
 - il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.);
 - i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957)
 - i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, c. 6, D.Lgs.. n. 33/2013);
 - i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, c. 6, D.Lgs.. n. 33/2013);
 - i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013).



Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni il Comune è tenuto a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

Eccezioni relative all'accesso generalizzato

1. I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che il Comune deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti.

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico.
- b) le relazioni internazionali;
- c) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
 - gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;
 - i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;
- d) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
 - - gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale;
 - le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza;
 - verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;
 - pareri legali redatti dagli uffici comunali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

3. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:



- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
 - relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;
 - la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D.Lgs. n. 193/2003;
 - notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
- gli atti presentati da un privato, a richiesta del Comune, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;
 - gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

Richiesta di riesame

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 8, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Pubblicazione

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni così come previsto in dettaglio dal D.Lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.



La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013). I dati pubblicati sono liberamente riutilizzabili.

Documenti ed informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005).

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione.

Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

Ciascuna Area, secondo le indicazioni fornite dal responsabile della medesima ed in ragione della propria competenza istituzionale, desumibile dal regolamento degli uffici e dei servizi, provvede a pubblicare, aggiornare e trasmettere i dati, le informazioni ed i documenti così come indicato espressamente nel D.Lgs. n. 33/2013.

A garanzia della massima trasparenza dell'azione amministrativa, ogni provvedimento amministrativo deve menzionare il percorso logico - argomentativo sulla cui base la decisione è stata assunta, affinché sia chiara a tutti la finalità pubblica perseguita. Solo attraverso una adeguata e comprensibile valutazione della motivazione si è concretamente in grado di conoscere le reali intenzioni dell'azione amministrativa.

Non appare superfluo ribadire che la stessa Corte Costituzionale (con la pronuncia 310/2010) anche recentemente ha sottolineato che "laddove manchi la motivazione restano esclusi i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa ai quali è riconosciuto il ruolo di principi generali diretti ad attuare i canoni costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97). Essa è strumento volto ad esternare le ragioni ed il procedimento logico seguito dall'autorità amministrativa."

A tutela del principio del buon andamento, di cui la trasparenza si pone in funzione di strumento attuativo, si ritiene di valorizzare massimamente la messa a disposizione di ogni atto amministrativo detenuto dalla pubblica amministrazione e di cui un cittadino chiede la conoscenza, evitando quindi, tranne nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, di rallentare o ritardare la messa a disposizione del documento o dei documenti oggetto di accesso civico generalizzato non pubblicati.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIUNTA GIAMPAOLO

CODICE FISCALE: GNTGPL69M23M088X

DATA FIRMA: 02/05/2022 12:30:34

IMPRONTA: 5EC584DC7F6922739417657662981DB498EDA76F4F4E59278FAF4877A8292028
98EDA76F4F4E59278FAF4877A82920280F83B719C905E84DDED7472B5610D8C6
0F83B719C905E84DDED7472B5610D8C6DD1FBBF2AE54B43CACAA43475A339BD6F
DD1FBBF2AE54B43CACAA43475A339BD6F760FC71F9BD82E404674825F04374123